

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1

Oggetto, principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente a professionisti esterni, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali di cui all’art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente Regolamento si applica agli incarichi aventi carattere puntuale e determinato, collegati a una specifica controversia, fase procedimentale, giudizio, arbitrato, mediazione, negoziazione assistita o attività strettamente connessa alla tutela legale dell’Ente. Restano distinti gli affidamenti di servizi legali continuativi, consulenziali, organizzati o seriali non riconducibili al patrocinio fiduciario di cui all’art. 56, comma 1, lettera h), i quali, ove ne ricorrano i presupposti, saranno affidati secondo la disciplina applicabile ai servizi legali e agli appalti di servizi.

Ai fini della difesa tecnica il Consorzio ASI di Caserta si avvale dei propri dipendenti abilitati all’esercizio della professione di avvocato, iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo ai sensi dell’art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247. È consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall’avvocatura interna nei seguenti casi:

1. quando abbiano a oggetto materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici in ordine ai quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti con idonea specializzazione;
2. in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell’ambito della dotazione organica dell’Ente con riferimento alla particolare complessità della prestazione;
3. in presenza di ragioni di urgenza, scadenze processuali imminenti, incompatibilità, conflitto anche solo potenziale, opportunità istituzionale o esigenza di indipendenza rispetto agli uffici interni, da motivare nell’atto di affidamento;
4. quando la controversia richieda competenze specialistiche, multidisciplinari o esperienza qualificata in settori strategici per il Consorzio, quali contratti pubblici, urbanistica, espropriazioni, ambiente, lavoro, responsabilità amministrativo-contabile, diritto societario pubblico, diritto tributario, recupero crediti, procedure esecutive o concorsuali.

Sono inoltre affidati ad avvocati esterni contenziosi giudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarietà con procedure e pratiche già affidate allo stesso legale esterno.

Art. 2

Albo degli avvocati

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati all’Ufficio competente ai sensi del vigente Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici e dei Servizi. L’Albo ha natura meramente ricognitiva e non determina alcun diritto soggettivo all’affidamento di incarichi, né graduatorie, punteggi, aspettative qualificate o automatismi di scelta.

L’albo contiene un elenco aperto di professionisti accreditati al quale l’Amministrazione farà riferimento per la richiesta di preventivi di spesa e il conseguente affidamento dell’incarico di patrocinio legale. L’iscrizione è consentita in ogni momento mediante piattaforma telematica del Consorzio.

Possono richiedere l’inserimento nell’Albo i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato secondo le equiparazioni e le condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, contabile e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, tributario e del lavoro, nonché per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- f) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Consorzio ASI;
- g) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione Responsabilità Civile Professionale.

L'assenza di conflitti d'interesse rispetto all'eventuale incarico affidando, così come l'insussistenza di situazioni di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi, o altre cause ostative previste dalla normativa anticorruzione, dal codice di comportamento dell'Ente e dal codice deontologico forense sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva da rendersi precedentemente al formale affidamento dell'incarico stesso. L'albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A – Contenzioso amministrativo e contabile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Corte dei Conti.

- Sezione B – Contenzioso civile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

- Sezione C – Contenzioso giuslavoristico

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte d'Appello – Cassazione Civile.

- Sezione D – Contenzioso penale

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.

- Sezione E – Contenzioso tributario

Assistenza e patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado – Cassazione Tributaria.

- Sezione F – Eventuali altre sezioni

In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato formulata attraverso la piattaforma telematica dell'Ente, con l'indicazione delle sezioni (al massimo tre) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

Alla domanda dovrà essere allegata, anche in successivo momento rispetto alla presentazione della domanda e comunque a semplice richiesta da parte dell'Ente, la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e di non sussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) *curriculum* di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- c) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

- d) dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente regolamento, del codice di comportamento dell'Ente e degli obblighi in materia di anticorruzione, trasparenza, riservatezza e protezione dei dati personali;
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio ASI di Caserta per la durata del rapporto instaurato e nel biennio successivo alla data di conclusione dell'incarico;
- f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- g) copia del codice fiscale;
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i) numero di partita IVA;
- j) indirizzo PEC;
- k) numero di fax (facoltativo);
- l) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La domanda dovrà essere presentata tramite piattaforma telematica del Consorzio.

L'iscrizione resta condizionata alla veridicità di quanto dichiarato. Il Consorzio si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati, le associazioni professionali e le società tra avvocati, i requisiti devono sussistere in capo al professionista concretamente designato per l'esecuzione dell'incarico e, per quanto compatibile, in capo agli altri componenti o soci che partecipino all'attività difensiva.

È fatto obbligo al professionista di dare tempestiva comunicazione al Consorzio ASI in merito a qualunque variazione intervenuta e relativa al possesso dei requisiti sopra indicati. La mancata comunicazione di variazioni rilevanti costituisce causa di sospensione o cancellazione dall'Albo.

Art. 3

Deliberazione di promuovere o resistere in giudizio

Il Comitato Direttivo, sulla base della relazione degli uffici competenti e della proposta dell'Ufficio contenzioso/legale, delibera in merito alla sola opportunità e/o necessità di promuovere l'azione o di resistere in giudizio.

Nella proposta, l'Ufficio proponente indica, motivandola, l'opportunità di gestire l'incarico internamente o la necessità di affidarlo a un professionista esterno, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 1.

Fermo quanto sopra, la necessità di promuovere un'azione legale a tutela dell'Ente potrà essere sottoposta al Comitato Direttivo in via diretta dalla Direzione generale e dall'Ufficio legale, sentiti preventivamente gli Uffici consortili competenti *ratione materiae*.

Art. 4

Individuazione e affidamento dell'incarico

A seguito della deliberazione del Comitato Direttivo di cui all'art. 3 e qualora sia stata accertata la necessità di ricorrere a un professionista esterno, il Direttore Generale, con l'ausilio dell'Ufficio contenzioso e sentito l'Ufficio legale, provvede all'individuazione del professionista e al conferimento dell'incarico.

La scelta del professionista avviene attingendo dall'albo di cui all'art. 2, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza e rotazione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) specializzazione ed esperienze documentate nel curriculum, con particolare riguardo alla materia oggetto del contenzioso;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, al fine di garantire la continuità della linea difensiva;
- c) insussistenza di rapporti di lavoro o di altre cause di incompatibilità previste dalla legge;

d) rotazione degli incarichi, al fine di assicurare un'equa distribuzione delle opportunità professionali. Al fine di salvaguardare il principio di rotazione, si terrà conto degli incarichi affidati nell'ultimo biennio, evitando concentrazioni su un singolo professionista, salvo che non sussistano specifiche e motivate esigenze di continuità e connessione con incarichi precedenti.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, o che abbiano un contenzioso in essere nei confronti del Consorzio. Altresì non possono essere affidati incarichi ad avvocati che abbiano assistito, nei due anni precedenti, soggetti terzi in vertenze contro il Consorzio.

L'affidamento di incarichi congiunti a più avvocati è ammesso solo in casi eccezionali, legati alla particolare complessità della lite che richieda competenze multidisciplinari, e deve essere specificamente motivato nell'atto di affidamento.

Art. 5 **Condizioni**

L'atto di conferimento dell'incarico, redatto in forma scritta a pena di nullità, viene sottoscritto dal professionista e dal Direttore Generale dell'Ente.

Il corrispettivo spettante al professionista è determinato in applicazione dei parametri minimi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia vigente al momento della liquidazione, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247. In ottemperanza alla disciplina sull'equo compenso di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49, il compenso pattuito dovrà essere giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non potrà essere inferiore ai valori minimi indicati nei predetti parametri. Sono nulle le clausole che non rispettano tale principio. Lo schema di convenzione (**all. 1**) dovrà essere conforme a tali disposizioni.

In casi di particolare complessità il compenso potrà essere determinato con riferimento ai medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014.

Al professionista è in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico previa richiesta ed allegazione della relativa documentazione comprovante le stesse.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dal professionista potranno essere presentate in ogni tempo nel corso dell'incarico ed anche successivamente alla conclusione dello stesso e comunque nel limite massimo di un anno decorrente dalla conclusione dell'attività di assistenza.

Nel caso in cui l'Ente non riconoscesse, in tutto o in parte, al professionista il rimborso delle spese sostenute, il professionista stesso avrà diritto a chiedere ed ottenere l'esame in contraddittorio della propria istanza di rimborso e della documentazione alla stessa allegata.

Il compenso stabilito all'atto del conferimento di incarico verrà corrisposto al professionista, previo invio di pro-forma di fattura da parte dello stesso all'Ente, con le seguenti modalità:

A) procedimenti in ambito civile (cognizione ordinaria di primo grado e grado di appello – GdP, Tribunale ordinario ed anche in funzione di GUL e C.A. ordinaria e Lavoro, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinanzi alle Magistrature Superiori):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

B) procedimenti in ambito civile (riti sommari e/o procedimenti speciali e/o cautelari):

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

C) procedimenti in ambito civile (esecuzione):

1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;

3) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase conclusiva.

D) procedimenti in ambito civile (procedure concorsuali):

vd. quanto previsto *sub* lett. A)

E) procedimenti in ambito contabile (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

1) fino alla misura massima del 60%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;

2) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

F) procedimenti in ambito amministrativo (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale;

4) fino alla misura massima del 100% oltre IVA e CPA come per legge per l'eventuale fase cautelare, ove per detta fase sia espressamente pattuito un compenso *ad hoc* come da DM 55/2014 ed eventuali s.m.i.

G) procedimenti in ambito tributario (primo e secondo grado, salvo e compatibilmente quanto previsto per i procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori):

1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale;

4) fino alla misura massima del 100% oltre IVA e CPA come per legge per l'eventuale fase cautelare, ove per detta fase sia espressamente pattuito un compenso *ad hoc* come da DM 55/2014 ed eventuali s.m.i.

H) procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori di ambito diverso dal penale (Corte di Cassazione, Corte dei Conti in grado di appello, Cons. di Stato, etc...):

1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio della controversia;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

I) procedimenti in ambito penale (Indagini preliminari, GdP, Trib. monocratico; Trib. collegiale; Corte d'assise; Corte di appello, Corte d'assise d'appello e Trib. di sorveglianza):

1) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/dibattimentale;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

L) procedimenti in ambito penale (cautelari personali e cautelari reali):

1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio;

2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;

3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

M) procedimenti in ambito penale (competenza/fasi GIP - GUP):

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/dibattimentale;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

N) procedimenti dinnanzi alle Magistrature Superiori in ambito penale:

- 1) fino alla misura massima del 40%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase introduttiva;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

O) procedimenti arbitrali:

- 1) fino alla misura massima del 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase di studio ed introduttiva della controversia;
- 2) fino alla misura massima dell'ulteriore 35%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase istruttoria/trattazione;
- 3) fino alla misura massima del 30%, oltre IVA e CPA come per legge, per la fase decisionale.

P) mediazione e negoziazione assistita:

Il compenso è determinato per fasi, secondo i parametri applicabili e in base all'attività effettivamente svolta.

Q) attività di consulenza stragiudiziale:

I compensi e la loro modalità di liquidazione per attività stragiudiziale verranno determinati di volta in volta dalle singole delibere di affidamento e dai relativi disciplinari di incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico il professionista dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 53 comma 14 del D.lgs 165/2001 (**all.2**) nonché la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. C) del D. lgs. 33/2013) il cui schema è allegato alla presente delibera (**all. 3**). Il professionista avrà inoltre l'obbligo di:

- a) aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio (e/o dell'attività oggetto dell'incarico), sul rischio di soccombenze con riferimento all'andamento del giudizio e sull'esito delle singole udienze (con l'indicazione dell'attività realizzata);
- b) inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
- c) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- e) fornire l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) Il professionista affidatario è tra l'altro tenuto:
- g) a partecipare, a semplice domanda dell'Ente purché con congruo preavviso non inferiore a 72 ore, ad incontri e riunioni presso la sede consortile in ordine all'incarico ricevuto;
- h) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per l'Ente di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- i) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti all'incarico, trasmettendo gli atti processuali predisposti in favore dell'Ente, comunicando all'Ente i numeri di procedimento e le date

ed esiti delle udienze e/o attività, trasmettendo gli atti delle controparti e allegando, ove necessario e presente, ogni ulteriore documentazione utile;

- j) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite.

Nel caso di negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto ed assunto (tra cui, ad esempio: mancata costituzione in giudizio, mancato deposito tempestivo di atti, mancata comparizione in udienza), si darà luogo alla revoca dell'incarico conferito e nulla sarà dovuto per l'attività professionale prestata.

Art. 6

Registro degli incarichi

L'Ufficio contenzioso dell'Ente provvederà, secondo le competenze allo stesso attribuite dal vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, alla periodica verifica e aggiornamento del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) oggetto giudizio;
- c) estremi dell'atto di affidamento;
- d) generalità dei professionisti che successivamente alla iscrizione abbiano instaurato un contenzioso contro il Consorzio.

Art. 7

Cancellazione dall'elenco

L'Ufficio provvederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- c) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

La cancellazione o sospensione dall'Albo è disposta previo avvio di procedimento con comunicazione all'interessato, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni, salvo i casi di urgenza o di manifesta gravità che impongano l'immediata sospensione cautelare.

La cancellazione non impedisce una nuova iscrizione qualora vengano meno le cause ostative, salvo i casi di particolare gravità o di dichiarazioni mendaci.

Art. 8

Pubblicità

L'iscrizione all'Albo è consentita in qualsiasi momento.

Il Consorzio, con cadenza triennale, provvederà alla pubblicazione di un avviso all'albo pretorio informatico sul sito internet istituzionale www.asicaserta.it per sollecitarne l'aggiornamento; tale aggiornamento potrà essere gestito anche la piattaforma telematica in uso.

Con l'avviso di cui sopra non è realizzata alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle informative rese dall'Ente. La pubblicazione dei dati avverrà nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla normativa sui contratti pubblici e dalle indicazioni dell'ANAC.

Gli incarichi conferiti, ove soggetti agli obblighi di pubblicazione, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, con indicazione degli estremi dell'atto, del soggetto incaricato, dell'oggetto, della durata, del compenso e degli altri dati richiesti dalla normativa vigente, omettendo o oscurando i dati non necessari o coperti da riservatezza difensiva.

Art. 9

Diritto di accesso

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento consortile. Restano salvi i limiti derivanti dal segreto professionale, dalla strategia difensiva dell'Ente, dalla tutela dei dati personali, dal segreto istruttorio e dalle ipotesi di differimento o esclusione previste dalla legge.

Le istanze di accesso civico semplice o generalizzato sono trattate secondo la disciplina del D.Lgs. n. 33/2013 e secondo gli atti organizzativi del Consorzio, temperando trasparenza amministrativa e tutela dell'interesse pubblico alla difesa in giudizio.

Art. 10

Affidamenti incarichi fiduciari di carattere eccezionale

In casi di eccezionale rilevanza e complessità del contenzioso, tali da giustificare il ricorso a un professionista non iscritto all'albo, il Direttore Generale può proporre, con relazione dettagliatamente motivata, l'affidamento di un incarico fiduciario al di fuori dell'elenco.

La motivazione dovrà dare conto dell'eccezionalità della causa, delle ragioni che rendono inadeguati i professionisti iscritti all'albo e della specifica competenza del professionista individuato.

Sulla relazione e sulla proposta del Direttore Generale di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato Direttivo, delibera in merito alla sola opportunità e/o necessità di affidamento dell'incarico a un professionista non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2, stanziando le relative risorse finanziarie.

La determina di affidamento del Direttore Generale dovrà dare atto di una adeguata valutazione comparativa, anche se informale, e del percorso logico-giuridico seguito per la scelta. La necessità e il carattere eccezionale dell'affidamento consentono eventualmente di derogare ai parametri tariffari previsti al precedente art. 5, previa delibera di autorizzazione del Comitato Direttivo. Le deroghe ai parametri non possono in ogni caso comportare violazione della disciplina sull'equo compenso, né deroghe immotivate ai parametri forensi applicabili.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.
